

Prof. **Roberto Moro Visconti**  
[roberto.morovisconti@morovisconti.it](mailto:roberto.morovisconti@morovisconti.it)

*Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinese*

*Convegno di Studio*

**IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA**

*Scuola di Notariato della Lombardia  
Via Baracchini 2 - Milano*

**LA CESSIONE D'AZIENDA**

**Razionalità economica, profili fiscali e riflessi civilistici<sup>1</sup>**

**Prof. Dott. Roberto Moro Visconti**  
*dottore commercialista e revisore legale dei conti  
professore di Finanza aziendale nell'Università Cattolica di Milano*  
✉ Via G. Carducci, 32 – 20123 MILANO  
☎ 02-89072549 - 📠 02-89073293

Milano, 9 novembre 2012

---

<sup>1</sup> La presente relazione è estratta, con adattamenti, da  
**Moro Visconti Roberto, Cessione D'azienda, Maggioli Editore, Rimini, 2011.**

## **A. RAZIONALITÀ ECONOMICA DELLA CESSIONE**

1. Aspetti economici e profili strategici
2. Holding miste immobiliari e cessioni di azienda
3. Salvataggio della *good company* attraverso l'enucleazione della *bad company* da porre in liquidazione

## **B. PROFILI CIVILISTICI DELLA CESSIONE**

4. Crediti tributari e debiti previdenziali
5. Imposte anticipate e differite
6. Oggetto sociale e codice ATECOFIN
7. Casi particolari
8. La cessione di studi professionali
9. Cessione d'azienda, trust e intestazione fiduciaria

## **C. PROFILI FISCALI DELLA CESSIONE**

10. Imposte dirette
11. Imposte indirette
12. Profili di elusività delle operazioni di cessione d'azienda
13. Le rettifiche dell'Amministrazione finanziaria all'avviamento per la determinazione dell'imposta di registro
14. Responsabilità fiscali del cessionario
15. Cessione d'azienda e perdite fiscali pregresse
16. Responsabilità per i debiti tributari
17. Successione e donazione dell'azienda
18. Cessione d'azienda e *trust*

## A. RAZIONALITÀ ECONOMICA DELLA CESSIONE

**La cessione d'azienda consiste nel trasferimento di un complesso aziendale a fronte di un corrispettivo, tipicamente costituito da denaro.**

La natura del corrispettivo distingue la cessione d'azienda dal conferimento: in quest'ultimo caso, infatti, il corrispettivo per il conferente è rappresentato da azioni o quote della società conferitaria.

Le cessioni d'azienda sono spesso concatenate con altre operazioni straordinarie, anche nell'ambito di riorganizzazioni aziendali.

### 1. Aspetti economici e profili strategici

Gli aspetti economici e i profili strategici delle cessioni d'azienda mutano a seconda dei casi in cui l'operazione avvenga all'interno di un gruppo societario, senza il coinvolgimento di terzi estranei al gruppo, rispetto a quelli in cui l'operazione sia attuata fra soggetti indipendenti.

Un'operazione di cessione d'azienda può essere attuata per raggiungere una pluralità di obiettivi, fra cui rilevano anzitutto:

- il rafforzamento dell'attività imprenditoriale (si pensi all'apporto di un'impresa individuale in una società di capitali che eserciti la stessa attività o attività strettamente complementare);
- i vantaggi derivanti dalle eventuali agevolazioni di tipo fiscale;
- l'isolamento di un ramo in perdita ("bad branch") in un'azienda in grado di ottenere buoni risultati con la parte restante;
- la riorganizzazione aziendale;
- lo sfruttamento di economie di scala (realizzando una concentrazione di *assets* sinergici in una società cessionaria preesistente, che consente la riduzione del rischio di impresa, rendendo la società più elastic e flessibile);
- la diversificazione degli investimenti, scegliendo se del caso di cedere solo singoli rami aziendali e non tutta l'azienda;
- la realizzazione di *joint ventures* per la gestione in comune di un settore di attività;
- il passaggio generazionale all'interno dell'azienda familiare, al fine di semplificare e razionalizzare l'eventuale divisione dell'azienda tra gli eredi, con scambi di partecipazioni successivi alle cessioni d'azienda.

La cessione d'azienda comporta problematiche organizzative in capo alla cedente – e, soprattutto – alla società cessionaria, che vanno attentamente pianificate; il trasferimento di attività e passività operative di norma comporta anche un trasferimento di risorse manageriali e di personale e ha un impatto anche sul sistema informatico, che spesso deve essere adeguato.

In generale, si può quindi affermare che l'operazione di cessione d'azienda è un utile strumento per perseguire la dimensione aziendale ottimale; consente infatti di ridurre le dimensioni di un'azienda, conferendone i diversi rami in imprese con autonoma gestione, ma anche di consolidare alleanze.

Gli obiettivi strategici che un'operazione di cessione d'azienda permette di perseguire non sono solo di carattere industriale, ma anche organizzativo e finanziario. Tali finalità vengono in evidenza soprattutto quando l'operazione non coinvolge terzi, ma si sviluppa all'interno di un gruppo.

In particolare, le cessioni d'azienda all'interno dei gruppi sono in genere utilizzate per porre in essere riorganizzazioni aziendali, per l'implementazione di strategie di carattere finanziario, per fronteggiare crisi di impresa (con l'enucleazione della *bad company*, per limitare il contagio con il ramo sano) ovvero per "scorporare" parte del patrimonio (in genere immobiliare o immateriale). Le riorganizzazioni aziendali possono essere effettuate, all'interno di un gruppo, attraverso lo scorporo di alcuni rami aziendali operativi dalla società originaria e la successiva cessione in società di nuova costituzione.

## **2. Holding miste immobiliari e cessioni di azienda**

Nel caso di holding miste immobiliari, potrebbe verificarsi la cessione del comparto immobiliare dalla holding a società esterne al gruppo (per fini speculativi o di riorganizzazione) ovvero internamente, in modo da costituire una società immobiliare *ad hoc*, controllata anch'essa dalla holding.

La concentrazione degli immobili in capo ad una società operativa, appositamente costituita con oggetto sociale specifico, spesso è il risultato di una politica di gruppo tendente a separare la gestione tipica a quella immobiliare.

## **3. Salvataggio della *good company* attraverso l'enucleazione della *bad company* da porre in liquidazione**

Nella prassi applicativa non sono infrequenti i casi in cui in una società coesistano rami d'azienda profittevoli e rami d'azienda in perdita. Tipicamente, per "salvare" il ramo profittevole, è possibile conferirlo in altra società (*ad hoc* ovvero preesistente)<sup>2</sup> ovvero scinderlo (a favore di una beneficiaria neocostituita o preesistente) e poi mettere in liquidazione la società "svuotata" dei rami profittevoli, ovvero una società conferisce (o scinde) il ramo (o i rami) non profittevole a una società partecipata (*bad company*), preesistente o da costituire *ad hoc*, e poi liquida la conferitaria (beneficiaria).


Si rammenta che, in ogni caso, l'enucleazione della *good company*, mediante conferimento, scissione o cessione di ramo d'azienda, potrebbe soggiacere a revocatoria fallimentare (ex art. 67 l.fall.), qualora successivamente la *bad company* sia dichiarata fallita.

Nella figura di seguito riportata si illustra il caso di cessione di ramo d'azienda a una società partecipata non profittevole e successiva liquidazione della società cessionaria (*bad company*).

---

<sup>2</sup> Il conferimento in società neocostituita è per certi versi preferibile, consentendo di evitare il calcolo dell'avviamento pregresso di competenza di eventuali soci storici diversi dal conferente ed evitando una "confusione" di attività e passività preesistenti e conferite, con potenziali problemi in caso di insolvenza della conferente.

Figura 1. – Cessione di ramo d'azienda non profittevole e successiva liquidazione della cessionaria



L'individuazione del perimetro dell'azienda oggetto di enucleazione (il ramo da salvare o - specularmente - quello non più ristrutturabile) riveste notevole importanza nei rapporti fra le parti e può avere rilevanti risvolti sia dal punto di vista civilistico che degli aspetti fiscali.

L'identificazione delle attività e passività costituenti il perimetro del ramo d'azienda enucleando, assume un rilievo particolare per le delicate problematiche interdisciplinari che emergono sotto il profilo societario, giuslavoristico, di antitrust, fiscale, finanziario, economico-patrimoniale, contabile, strategico ...

L'identificazione delle attività e passività del ramo d'azienda enucleando deve di norma essere improntata al rispetto di principi di coerenza, avendo riguardo alle diverse tematiche interdisciplinari sopra richiamate, per le quali bisogna ricercare un'armonizzazione a livello di sintesi.

Si procederà ora a identificare alcuni dei principi chiave che devono tendenzialmente essere rispettati, nell'identificazione del perimetro del ramo d'azienda oggetto di cessione:

- il ramo d'azienda oggetto di enucleazione deve essere almeno idealmente riferibile al concetto civilistico di "azienda", la quale identifica, ex art. 2555 cod. civ., "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Il frazionamento dell'unitaria azienda in singoli rami deve tendenzialmente rispettare il principio del mantenimento, in capo a ciascun ramo, di un "complesso di beni [sinergicamente] organizzati";
- la suddivisione dell'azienda in due o più rami consente di identificare, con riferimento a ciascun ramo, un netto contabile di riferimento che assume rilevanza a livello ragioneristico ed economico-patrimoniale (manifestando un impatto contabile sugli stati patrimoniali e sui conti economici delle società che partecipano alla cessione d'azienda), a livello fiscale e in ambito civilistico;

- esistono passività che sono direttamente imputabili a specifiche attività e pertanto il ramo d'azienda deve coerentemente ricomprenderle entrambe: si pensi ad esempio al trasferimento di immobili, sui quali gravano mutui ipotecari, o al trasferimento di crediti (che implica un trasferimento del portafoglio di clientela da essi rappresentato) e di relativi fondi rischi o ancora al trasferimento di rami produttivi che implicano il passaggio diretto di personale e dei debiti ad esso inequivocabilmente riferibili (per TFR maturato, passività previdenziali, ferie non godute ...).

## **B. PROFILI CIVILISTICI DELLA CESSIONE**

### **4. Crediti tributari e debiti previdenziali**

Per ciò che riguarda il trasferimento di crediti tributari, ai sensi del 1° comma dell'art. 69 del R.D. 2440/1923, *"le cessioni (...) relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, devono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento"*.

I debiti verso l'INPS non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 14, D.Lgs n. 472/1997, posto che detto articolo attiene esclusivamente ai profili di responsabilità patrimoniale, tra cedente e cessionario d'azienda, per i debiti del cedente verso l'Erario.

Ciò detto, si rileva che, secondo l'interpretazione resa dell'INPS, i debiti che sussistono nei confronti di detto istituto rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'art. 2112 c.c., con conseguente responsabilità patrimoniale del cessionario d'azienda, in solido con il cedente, anche nel caso in cui detti debiti non risultassero dalle scritture contabili del cedente.

Tale impostazione non è tuttavia accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, con la conseguenza che, operando il solo disposto dell'art. 2560 c.c., il cessionario d'azienda risponde in solido con il cedente, per i debiti aziendali maturati in capo ad esso verso l'INPS, solo nella misura in cui detti debiti risultavano dalle scritture contabili del cedente alla data di compravendita dell'azienda.

Per quanto concerne invece il trasferimento, con il ramo d'azienda oggetto di cessione, di posizioni verso l'INAIL, l'art. 15 del D.P.R. 1124/1965 dispone che: *"nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo (...) è solidalmente obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferite all'anno in corso e ai due antecedenti"*.

### **5. Imposte anticipate e differite**

Un altro aspetto problematico della cessione d'azienda riguarda la possibilità di includere, nel ramo d'azienda oggetto di cessione, attività per imposte anticipate o il fondo imposte differite.

Come è noto, la fiscalità differita si origina dal rinvio di differenze temporanee imponibili o deducibili che si generano in capo al cedente e che potranno essere riassorbite negli esercizi futuri.

La circostanza che queste imposte si siano originate in capo alla potenziale società cedente per le sue intrinseche caratteristiche costituisce un impedimento alla cessione, soprattutto allorchè essa

dovesse riguardare un ramo d'azienda, che potrebbe non essere pertinente con le voci che hanno fatto sorgere tale imposizione anticipata o differita.

Gli aspetti contabili della fiscalità differita sono oggetto di trattazione nel principio contabile OIC 25, al quale si rimanda per maggiori approfondimenti<sup>3</sup>.

## **6. Oggetto sociale e codice ATECOFIN**

A seguito della cessione d'azienda, l'attività sociale del cedente e/o del cessionario potrebbero anche risultare significativamente modificate, con eventuale necessità di dover modificare lo statuto, per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di evitare l'esercizio di attività "*ultra vires*".

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta, sia dal cedente che dal cessionario, alla corretta indicazione del codice di attività (ATECOFIN), da comunicare al registro imprese e che risulta anche da una visura, che potrebbe risultare modificato a seguito della cessione d'azienda, e dal quale dipendono, tra l'altro, il tipo di studio di settore (se applicabile), l'iscrivibilità agli elenchi ex artt. 106, 107 e 113 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) (...)<sup>4</sup>.

## **7. Casi particolari**

Alcuni casi particolari relativi alla cessione d'azienda sono presentati di seguito.

### ***7.a. Trasferimento della ditta***

L'art. 2565 c.c. contiene una norma particolare in merito al trasferimento della ditta, che non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

La finalità di tale disposizione è quella di evitare che possa essere ingenerata confusione nei consumatori che, ignorando il trasferimento, sarebbero indotti a pensare che la ditta identifichi ancora l'impresa ceduta.

### ***7.b. Trasferimento del marchio***

Secondo quanto disposto dall'art. 23, 1° comma, del Codice della Proprietà Industriale, (D.Lgs. 30/2005, che ha abrogato l'art. 2573 c.c., che in precedenza disciplinava il trasferimento del marchio), "*il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato*".

In ogni caso, secondo il 4° comma del predetto art. 23, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

### ***7.c. Trasferimento dell'azienda familiare***

L'impresa familiare è disciplinata dall'art. 230 bis c.c. Secondo tale norma, al familiare che presta la sua opera nell'impresa familiare deve essere riconosciuta una partecipazione agli utili e agli incrementi della stessa, compreso l'avviamento.

<sup>3</sup> I principi contabili OIC sono consultabili su [www.fondazioneoic.it](http://www.fondazioneoic.it).

<sup>4</sup> Si veda [www.agenziaentrte.gov.it](http://www.agenziaentrte.gov.it), in cui sono riportati tutti i codici attività ATECOFIN aggiornati.

La disposizione in esame sancisce inoltre che "*il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che a favore di familiari. In caso di divisione ereditaria, o di trasferimento dell'azienda, i partecipanti hanno diritto di prelazione sull'azienda*". Pertanto, nel caso in cui un'azienda retta sotto forma di impresa familiare venga ceduta, la stessa dovrà essere ceduta in via prioritaria ai partecipanti all'impresa, che intendano acquistarla.

#### **7.d. Cessione dell'azienda cogestita dai coniugi**

Ai sensi dell'art. 177, lett. d), c.c., costituiscono oggetto della comunione di beni le aziende gestite da entrambi i coniugi, se costituite dopo il matrimonio. Se l'azienda è stata costituita prima del matrimonio, ma è gestita da entrambi, la comunione riguarda soltanto gli utili e gli incrementi.

In caso di cessione dell'azienda cogestita dai coniugi, occorre il consenso di entrambi i coniugi. In caso di rifiuto del consenso da parte del coniuge ad un atto di natura straordinaria, quale la cessione dell'azienda in cogestione, ai sensi dell'art. 181 c.c. "*l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda (...)*".

L'art. 184 c.c. stabilisce comunque che "*gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questi non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati dall'art. 2683*".

### **8. La cessione di studi professionali**

Recente giurisprudenza ha ritenuto legittimo il contratto di trasferimento di uno studio professionale che comprende anche la clientela<sup>5</sup>.

### **9. Cessione d'azienda, trust e intestazione fiduciaria**

Il trasferimento di un ramo d'azienda in un trust o in presenza di un mandato fiduciario presenta peculiari problematiche civilistiche e fiscali.

Il trust è un istituto del sistema giuridico anglosassone di *common law*, da tempo ammesso nel nostro ordinamento, e serve a regolare diversi rapporti giuridici, in particolare in materia di successioni, pensionistica, diritto societario e fiscale. Il trust è un particolare tipo di contratto nel quale la proprietà di un bene è trasferita ad un soggetto fiduciario, il *trustee*, il quale tuttavia non ne

---

<sup>5</sup> Secondo Cass., 9 febbraio 2010, n. 2860, infatti, la cessione di uno studio professionale di un commercialista comprende non solo i beni strumentali, ma anche il portafoglio clienti, essendo configurabile, con riferimento a quest'ultima, non una cessione in senso tecnico (attesi il carattere personale e fiduciario del rapporto tra prestatore d'opera intellettuale e cliente e la necessità, quindi, del conferimento di un nuovo incarico dal cliente al cessionario), ma un complessivo impegno del cedente volto a favorire - attraverso l'assunzione di obblighi positivi di fare (mediante un'attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la medesima attività nello stesso luogo) - la prosecuzione del rapporto professionale tra i vecchi clienti ed il soggetto subentrante. La cessione ha a tutta evidenza rilievo anche fiscale. La cessione della clientela ("avviamento intellettuale"), nonché degli altri elementi immateriali nell'ambito dell'espletamento dell'attività di lavoro autonomo, artistico o professionale, ha trovato espressa regolamentazione con le modifiche introdotte all'art. 54 del TUIR, nel quale è stato inserito - dall'art. 36, comma 29, lett. a), del D.L. 223/2006 - il nuovo comma 1-quater, secondo cui tra i proventi che concorrono a formare il reddito professionale assumono rilevanza anche i corrispettivi conseguiti a seguito della cessione, parziale o totale, del pacchetto clienti, ovvero di elementi immateriali, comunque riferibili all'attività artistica o professionale.



ha la piena disponibilità, in quanto è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto, detto appunto *beneficiary* (al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla fine del trust). Il diritto del beneficiario nei sistemi di diritto civile non è un diritto reale, ma personale verso il *trustee* (non vi è nessuna doppia proprietà sul bene in trust). Il soggetto che costituisce il trust è detto *settlor* (disponente).

L'intestazione fiduciaria è un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario), con l'obbligo di quest'ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Con l'intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest'ultimo rimane tuttavia del fiduciante, mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo<sup>6</sup>.

## C. PROFILI FISCALI DELLA CESSIONE

Con la cessione d'azienda si origina di norma, in capo al cedente, una plusvalenza fiscalmente imponibile, data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il minor valore di carico dell'azienda oggetto di cessione.

La cessione d'azienda, intesa come insieme di beni funzionalmente organizzati, non è soggetta a IVA; si applica, pertanto, l'imposta di registro in misura proporzionale, a seconda dei beni che fanno parte del ramo cedendo. In presenza di immobili, si applicano anche le imposte ipotecarie e catastali, sempre in misura proporzionale. L'amministrazione finanziaria può rettificare i valori delle attività dichiarati dalle parti per il calcolo dell'imposta di registro, tipicamente presumendo un (maggior) avviamento e può altresì disconoscere gli effetti di operazioni d'azienda dissimulate, ai fini dell'applicazione del più favorevole regime IVA, attraverso la cessione frazionata di singoli beni diluita nel tempo.

### 10. Imposte dirette

Con riferimento alle imposte dirette, la cessione d'azienda - tipicamente - dà origine a una plusvalenza (o a una minusvalenza) fiscalmente rilevante.

Tale plusvalenza può essere tassata secondo le regole ordinarie, ovvero rateizzata, al sussistere di determinate condizioni. L'imprenditore individuale cedente può eventualmente optare per la tassazione separata.

Possedendo il carattere della straordinarietà, la plusvalenza e la minusvalenza da cessione d'azienda rilevano ai soli fini IRES e non anche ai fini IRAP.

#### 10.1. Plusvalenza da cessione

La cessione d'azienda determina, in capo al cedente, il conseguimento di un provento o di un onere di carattere straordinario, qualificabile, ai sensi dell'art. 86, 2° comma, e dell'art. 101, 1° comma, del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), rispettivamente come plusvalenza o minusvalenza.

Poiché, come già rilevato, anche se il prezzo di cessione è stato articolato nell'attribuzione di un distinto valore ad ogni elemento patrimoniale trasferito, la plusvalenza è comunque unica, essa

---

<sup>6</sup> Con l'intestazione fiduciaria, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi. La fattispecie è ritenuta da tempo ammissibile, in base al generale principio dell'autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

deriva dalla somma algebrica degli eventuali plusvalori e minusvalori analiticamente quantificabili, anche riferiti all'avviamento non contabilizzato dal cedente.

Dunque, anche ai fini fiscali, così come a quelli contabili, l'azienda è considerata come un unico bene, cosicché la relativa plusvalenza (o minusvalenza) emerge dalla differenza fra la somma dei valori fiscalmente rilevanti dei singoli elementi patrimoniali ricompresi nel ramo d'azienda oggetto di cessione, e il corrispettivo complessivamente conseguito; pertanto, concorrono a generare l'indistinta plusvalenza da cessione anche i proventi di quei beni, come le merci, la cui cessione genera in via ordinaria dei ricavi.

Ai sensi del 2° comma del citato art. 86 del T.U.I.R., la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Per i beni ammortizzabili, il valore fiscalmente rilevante ai fini della determinazione della plusvalenza è dato dal costo al netto degli ammortamenti effettuati in applicazione delle disposizioni fiscali.

### ***10.2. Tassazione separata per l'imprenditore individuale***

L'art. 17, 1° comma, lett. g), del T.U.I.R. consente all'imprenditore individuale la tassazione separata delle plusvalenze derivanti da cessione di aziende, a condizione che l'azienda sia posseduta da oltre cinque anni, escludendo, come già rilevato, l'alternativa possibilità di rateazione della plusvalenza stessa in cinque anni.

La *ratio* di tale disposizione consiste nell'evitare l'incongruenza che deriverebbe dalla tassazione con aliquote progressive, tipiche del sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche, di plusvalenze accumulate in diversi anni di attività.

Come specificato dal 2° comma del predetto art. 17, la possibilità di tassazione separata è riservata all'imprenditore individuale (anche se, a seguito della cessione, perde la qualifica di imprenditore) e non anche alle società di persone, a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui il provento è maturato.

### ***10.3. Cessione di ramo d'azienda immobiliare e studi di settore***

Lo scorporo della componente immobiliare, mediante cessione o conferimento d'azienda (ovvero mediante scissione parziale) da una società industriale a favore di una società immobiliare *ad hoc* può avere effetti fiscali negativi sulla congruità ai fini degli studi di settore di quest'ultima società.

### ***10.4. Tassazione della plusvalenza in caso di cessione dell'azienda familiare***

Quando l'azienda oggetto di cessione è relativa a un'impresa familiare, per il corretto trattamento fiscale della relativa plusvalenza si pongono alcune specifiche questioni che discendono dalla peculiarità della posizione dei collaboratori familiari in seno all'impresa.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 17 del TUIR, possono essere assoggettate a tassazione separata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le “*plusvalenze, compreso il valore dell'avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni*”.

### ***10.5. La cessione dei contratti di leasing***

Se all'interno del perimetro del ramo d'azienda oggetto di cessione sono contenuti uno o più contratti di leasing potrebbero porsi alcune peculiari problematiche in tema di imposte dirette.

Infatti, secondo l'art. 88, 5° comma, del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), "*in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva*".

Secondo La Circ. Min. n. 108/E del 1996, in caso di cessione del contratto di *leasing*, il valore normale deve essere assunto "al netto" dei canoni (quota capitale) relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima in base al tasso d'interesse risultante dal contratto. La quota interessi compresa nei canoni ancora da pagare, infatti, non deve essere detratta in quanto rappresenta un debito che deve ancora maturare.

Secondo Cass., 27 giugno 2003, n. 10216, non è possibile parlare di cessione d'azienda nel caso del trasferimento di alcuni contratti di *leasing* relativi a beni mobili, immobili e mobili registrati che non costituiscono, complessivamente considerati, un compendio di beni materiali, con il contesto di relazioni commerciali e rapporti giuridici inerenti, sottostanti e conseguenti al complesso di tutta l'attività svolta dalla società venditrice<sup>7</sup>.

#### **10.6. Cessione d'azienda e transfer price**

La cessione di azienda può avere un impatto sul perimetro delle operazioni infragruppo che soggiacciono all'obbligo di documentazione ex art. 110, comma 7, del TUIR, nell'ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento (c.d. *transfer price*), secondo cui i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.

La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

#### **10.7. Cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia e tassazione della plusvalenza**

Secondo il parere dell'ordinanza n. 23874/10 della Cassazione, la plusvalenza derivante dalla cessione d'azienda con costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente è imponibile ai fini del reddito d'impresa, non essendo rilevante che anche la rendita sia tassata secondo le regole dei redditi assimilati al lavoro dipendente.

La recente pronuncia della Corte è conforme agli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate e del soppresso Comitato Consultivo per le norme antielusive. Nello stesso senso, seppure sul reddito da lavoro autonomo, si è anche espressa la Ris. Min. n. 255/E/2009.

La disciplina delle rendite vitalizie è dettata dall'art. 50, comma 1, lett. h), del TUIR, in base al quale le stesse sono trattate alla stregua dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Discusso è, invece, se la cessione d'azienda con costituzione di rendita vitalizia possa determinare l'insorgenza di plusvalenze imponibili ai sensi dell'art. 86, comma 2, del TUIR. A riguardo, sono possibili tre soluzioni:

---

<sup>7</sup> Così, secondo Cass., n. 1516/1973, "*perché possa ritenersi sussistente un'azienda quale necessario fattore strumentale dell'impresa, non occorre una organizzazione complessa e notevole di mezzi, essendo la dimensione dell'organizzazione stessa rilevante solo per stabilire se il suo titolare sia un imprenditore normale o un piccolo imprenditore*".

1. la plusvalenza conseguente la cessione d'azienda non è tassabile poiché la controprestazione dell'acquirente è costituita da una rendita vitalizia; sarebbe, perciò, tassabile esclusivamente la rendita vitalizia, che costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nei vari anni di percezione della stessa;
2. la plusvalenza è tassabile sulla base del valore attuale della rendita stessa. In tal caso, per evitare un fenomeno di doppia imposizione, sarebbe tassabile la sola plusvalenza, essendo fiscalmente irrilevante il successivo incasso della rendita che, in buona sostanza, assumerebbe natura di componente meramente finanziaria: si tratterebbe, in pratica, dell'incasso postergato del prezzo pattuito;
3. la plusvalenza e la rendita vitalizia hanno entrambe rilevanza tributaria, in quanto hanno diversi e autonomi presupposti impositivi: la prima ai fini della determinazione del reddito d'impresa, la seconda agli effetti della formazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

## **11 Imposte indirette**

Per quanto concerne le imposte dirette, la cessione d'azienda non è soggetta a IVA, ma a imposta di registro proporzionale (con regole particolari), nella prassi a carico del cessionario; ciò a differenza del conferimento d'azienda, soggetto alla sola imposta di registro in misura fissa<sup>8</sup>. La discriminazione, per le società che recuperano agevolmente l'IVA, non è di poco conto e in molti casi rende la cessione poco conveniente.

Se nell'azienda oggetto di cessione sono compresi immobili, si applicano anche le imposte ipotecarie e catastali.

### **11.1. IVA**

Ai sensi dell'art. 2, 2° comma, lett. b), del D.P.R. 633/1972, le cessioni d'azienda e di rami d'azienda non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA (e dunque non va emessa fattura)<sup>9</sup>.

Pertanto, gli unici adempimenti da eseguire ai fini IVA riguardano le eventuali modificazioni del cedente (cessazione attività, variazione dati) e del cessionario (apertura partita IVA, inizio attività, variazioni dati), da comunicare ex art. 35 del D.P.R. 633/1972.

L'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA determina, tuttavia, l'applicazione all'atto di cessione d'azienda dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Secondo la Ris. Min. n. 16/E del 25 gennaio 1996, il concessionario può fruire del *plafond* per acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'imposta esistente in capo al cedente, qualora il contratto di cessione d'azienda preveda il generale passaggio dei rapporti giuridici sia attivi che passivi. Altresì, secondo la Ris. Min. n. 268/E del 27 settembre 2007, nel caso di cessione d'azienda, i crediti Iva del cessionario sono compensabili con i debiti (indicati nell'atto di trasferimento) IVA, INPS e INAIL del cedente.

L'alternatività tra IVA ed imposta di registro ha creato diverse problematiche applicative, in quanto, la distinzione tra cessione d'azienda, soggetta ad imposta di registro, e cessione di beni, soggetti a

---

<sup>8</sup> Nell'atto di cessione dell'azienda sarebbe opportuno indicare che l'IMU resta a carico delle parti in proporzione al periodo di possesso, con riferimento all'anno in cui avviene la cessione.

<sup>9</sup> Si veda anche Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Norma di comportamento n. 158, novembre 2004 (in [www.adcmi.it](http://www.adcmi.it)), secondo cui "la cessione del marchio compreso nel trasferimento di una cessione aziendale non può essere assoggettata autonomamente a IVA: il marchio è soggetto all'imposta di registro".

IVA, non è sempre facilmente identificabile<sup>10</sup> e da ciò emergono spesso contenziosi tra contribuenti che frazionano la cessione per "dribblare" l'imposta di registro e l'Amministrazione Finanziaria che spesso ne invoca l'applicazione anche quando non è dovuta.

Il cessionario, infatti, con la cessione d'azienda resta inciso dall'imposta di registro, mentre potrebbe, per contro, recuperare l'IVA se operasse una cessione frazionata di singoli beni. Inoltre, la base imponibile ai fini IVA, data dal corrispettivo pattuito, è tipicamente esclusa dai giudizi di congruità dell'amministrazione finanziaria, a differenza di quanto avviene per l'imposta di registro.

### **11.2. Imposta di registro**

La cessione d'azienda, come già rilevato, è soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale; la base imponibile, come disposto dall'art. 51, 4° comma, del D.P.R. 131/1986, non è costituita dal valore dichiarato nell'atto di trasferimento, ma dal "*valore venale in comune commercio*".

Dal valore dell'attivo sono comunque sottratte le passività trasferite con l'atto di cessione, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa<sup>11</sup>.

L'imposta dovuta si determina mediante l'applicazione, al valore dei singoli beni facenti parte del complesso aziendale ceduto, delle aliquote risultanti dalla tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986. Tuttavia, come stabilito dall'art. 23 del predetto D.P.R. 131/1986, se una disposizione del decreto ha ad oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse (come tipicamente avviene nel caso della cessione d'azienda), si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano pattuiti corrispettivi distinti.

Per cui, a titolo esemplificativo, se per la cessione di un'azienda composta da beni mobili ed immobili viene stabilito un valore unico per l'intero complesso, l'atto verrà integralmente tassato mediante applicazione dell'aliquota dell'8%, del 7% ovvero del 15%, se fra questi sono compresi terreni agricoli e l'acquirente non è imprenditore agricolo<sup>12</sup>.

Per contro, se nell'atto vengono attribuiti distinti valori alla componente immobiliare e a quella mobiliare (comprendente, ad esempio, un marchio o l'avviamento), solo la prima sarà tassata con aliquota dell'8%, mentre la seconda sconterà l'aliquota del 3%.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 23 del D.P.R. 131/1986, inoltre, nelle cessioni di aziende o di rami d'azienda, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni, sia mobili che immobili, in proporzione al relativo valore, senza tener quindi conto di eventuali correlazioni tra singoli beni e specifiche passività.

Si veda, a tal fine, il seguente esempio contabile di calcolo dell'imposta di registro nella cessione d'azienda, che suppone l'attribuzione di valori distinti alle attività in sede contrattuale:

---

<sup>10</sup> Non sono infatti infrequenti - nella prassi - cessioni d'azienda dissimulate attraverso la vendita frazionata di blocchi di singoli beni, allo scopo di usufruire del più conveniente regime IVA.

<sup>11</sup> Dalla base imponibile sono altresì esclusi navi, natanti ed imbarcazioni, veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, soggetti, a norma dell'art. 7 della tariffa e dell'art. 11 bis della tabella, ad imposta fissa, così come sono escluse le passività ad essi relative.

<sup>12</sup> Ai fini dell'imposta di registro, le aliquote delle diverse categorie dei beni, secondo la tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, sono:

- 0,5% per i crediti;
- 3% per i beni mobili e l'avviamento;
- 7% per i fabbricati;
- 8% per gli altri immobili;
- 15% per i terreni agricoli.

Tabella 1. – Esempio di calcolo dell'imposta di registro

Attività	Valori (A)	Incidenza debiti su attivo (B)	Passività imputate (C) = (A) * (B)	Valore attivo netto (D) = (A) - (C)	Aliquota imposta (E)	Imposta (F) = (D) * (E)
Immobili	2.000	47,27%	945	1.055	8%	84
Marchio	500	47,27%	236	264	3%	8
Avviamento	250	47,27%	118	132	3%	4
<b>Totale attivo</b>	<b>2.750</b>					
<b>Passività</b>						
Patrimonio netto	1.200					
Debiti	1.300					
<b>Totale</b>	<b>2.500</b>		<b>1.300</b>	<b>1.450</b>		<b>96</b>

Nella colonna A sono riportati i valori relativi alle attività e passività del ramo d'azienda oggetto di cessione; nella colonna B è riportata l'incidenza totale dei debiti (pari a 1.300) rispetto al totale delle attività (pari a 2.750); nella colonna C è riportata l'imputazione delle passività a ciascuna attività, secondo l'incidenza individuata nella colonna B; nella colonna D è riportato il valore delle attività, al netto delle passività imputate, che costituisce la base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro (colonna F), a seconda dell'aliquota di spettanza della relativa attività (colonna E).

L'atto di cessione d'azienda deve essere registrato entro venti giorni dalla stipula o sessanta se redatto all'estero, con il versamento della relativa imposta, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 131/1986. A norma dell'art. 57 del predetto D.P.R., sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta, oltre ai pubblici ufficiali (notaio) che hanno redatto o ricevuto l'atto, anche le parti contraenti, a prescindere da qualsiasi patto contrario<sup>13</sup>.

L'amministrazione finanziaria potrà dunque pretendere il pagamento delle imposte e delle eventuali sanzioni da uno qualsiasi dei contraenti, salvo il diritto di questi di rivalersi, nei modi ordinari, sull'altra parte eventualmente tenuta all'adempimento secondo pregresse previsioni contrattuali.

Ai fini delle imposte dirette, ex art. 99, 1° comma, del T.U.I.R., il costo per l'imposta di registro è deducibile per cassa ai fini IRES; ciò consente di risparmiare (attualmente) il 27,5% dell'imposta pagata.

Secondo Cass., 22 aprile 2009, n. 10180, la registrazione del contratto di cessione d'azienda comporta anche la tassazione dei contratti di locazione immobiliare, stipulati dal venditore dell'azienda nell'ambito dell'attività imprenditoriale, che vengono trasferiti all'acquirente. Pertanto, secondo tale tesi, peraltro priva di precedenti e sfavorevole alle operazioni di cessione d'azienda, tale operazione avrebbe una duplice rilevanza fiscale: la cessione dell'azienda e la cessione dei contratti aziendali.

### 11.3. Imposte ipotecarie e catastali

Qualora nell'azienda oggetto di cessione siano presenti immobili, si applicano al trasferimento le imposte ipotecarie e catastali<sup>14</sup>, ai sensi del D.Lgs. 347/1990 (come modificato dal D.L. 223/2006), con le seguenti aliquote:

<sup>13</sup> Solitamente, infatti, nei trasferimenti immobiliari le imposte indirette gravano sulla parte acquirente.

<sup>14</sup> In quanto, in tale caso, occorre effettuare le trascrizioni nei pubblici registri immobiliari.



- per quanto concerne i fabbricati strumentali, l'[art. 1-bis](#) della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990 prevede l'applicazione dell'imposta ipotecaria con l'aliquota proporzionale del 3%, cui va aggiunta l'imposta catastale con aliquota dell'1%;
- per quanto concerne gli immobili diversi dai precedenti (ossia terreni e fabbricati a destinazione abitativa<sup>15</sup>), l'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990 prevede l'applicazione dell'imposta ipotecaria con aliquota proporzionale del 2%, cui va aggiunta l'imposta catastale con aliquota dell'1%.

Ci si chiede se la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta ipotecaria dal 2% al 3%, disposta con riferimento ai fabbricati strumentali dall'art. 10 bis del D.L. 223/2006, mediante l'inserimento del nuovo art. 1 bis nella Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990, sia destinata ad operare anche nel caso in cui il trasferimento del fabbricato strumentale si inserisca nel più ampio contesto di un trasferimento avente per oggetto un complesso aziendale, in quanto, come osserva autorevole dottrina, mentre l'atto che dispone il trasferimento di un fabbricato strumentale, di cui al n. 8-ter) dell'[art. 10](#) del D.P.R. n. 633/1972, costituisce un'operazione rilevante ai fini Iva (imponibile oppure esente) per la quale l'imposta di atto "principale" trova sempre applicazione in misura fissa, viceversa, l'atto che dispone il trasferimento di un complesso aziendale, ancorché comprensivo di uno o più fabbricati strumentali, di cui al n. 8-ter) dell'[art. 10](#) del D.P.R. n. 633/1972, costituisce un'operazione fuori campo Iva che risulta soggetta all'imposta di atto "principale" in misura proporzionale.

Nella ratio della maggiorazione dal 2% al 3% dell'imposta ipotecaria sembrerebbe infatti evincersi la volontà di andare ad incidere esclusivamente su quelle situazioni per le quali il trasferimento del fabbricato strumentale risulta soggetto, quanto ad imposta di registro, alla tassazione in misura fissa. Nonostante la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali coincida, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 347/1990, con quella dell'imposta di registro, secondo la Ris. Min. n. 145/E del 5 ottobre 2005, essa deve individuarsi nel valore lordo di mercato dei beni, senza alcuna deduzione per eventuali passività, ricomprese nel ramo d'azienda oggetto di cessione, correlate agli immobili (mutui ...).

## **12 Profili di elusività delle operazioni di cessione d'azienda**

Secondo l'art. 37 bis del D.P.R. 600/1973, sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti<sup>16</sup>.

Per espressa previsione normativa, le operazioni che rilevano ai fini elusivi riguardano anzitutto:

- a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;
- b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
- c) cessioni di crediti;
- d) cessioni di eccedenze d'imposta;

<sup>15</sup> Come chiarito dalla Circ. Min. n. 27/E del 4 agosto 2006.

<sup>16</sup> Sul concetto di "valide ragioni economiche", si veda la norma di comportamento n. 147 del 2005 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti, in [www.adcmi.it](http://www.adcmi.it).

- e) operazioni intracomunitarie e trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società.

Sull'elusività delle operazioni straordinarie si è espresso più volte, mediante pareri (spesso tra di loro discordanti), il Comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (ora non più operativo).

Tipicamente, i casi elusivi sono raramente riferibili a una singola operazione di cessione d'azienda, ma in genere a concatenazioni di operazioni diverse.

Peraltro, come si vedrà meglio in seguito, la fattispecie più frequente di elusione riguarda i citati tentativi di dissimulare la cessione d'azienda, ai fini dell'assoggettamento della stessa a IVA, anziché a imposta di registro, mediante cessioni frazionate e diluite nel tempo di singoli beni, unitariamente atti a formare un ramo d'azienda in grado di svolgere un'autonoma attività d'impresa.

Nella tabella seguente si riportano i principali pareri del Comitato Consultivo in merito alla cessione d'azienda:

Tabella 2. – *Pareri del Comitato Consultivo sulla cessione d'azienda*

Documento	Massima
Parere n. 8 del 7 marzo 2006	Un'articolata operazione – comprendente una scissione parziale, un conferimento di ramo di azienda e cessioni di rami di azienda – non presenta profili di elusività salvo che, in concreto, vengano posti in essere atti, fatti o negozi, diversi od ulteriori rispetto a quelli rappresentati nell'istanza e nella documentazione integrativa, che incidano sulla struttura e/o sulle finalità dell'operazione, configurandone <i>ex post</i> un carattere elusivo.
Parere n. 30 del 14 ottobre 2005	La cessione onerosa di un'azienda, da parte di una società, rende imponibile il corrispettivo dell'avviamento, secondo il criterio di competenza, anche nel caso in cui il corrispettivo è rappresentato da una costituzione di rendita vitalizia a beneficio dei soci.
Parere n. 11 del 19 luglio 2002	La cessione d'azienda tra controllante e controllata, seguita dalla liquidazione della cedente, posta in essere quale alternativa alla fusione per incorporazione, costituisce operazione elusiva allorché – pur destinata a realizzare un risultato organizzativo economicamente valido – sia prescelta per ottenere il riconoscimento fiscale della differenza tra costo della partecipazione e patrimonio nella controllata, aggirando la norma che subordina il riconoscimento fiscale del disavanzo di fusione al pagamento dell'imposta sostitutiva.
Parere n. 16 del 4 agosto 1999	Fa emergere l'esistenza di valide ragioni economiche, che escludono finalità elusive, l'operazione societaria con la quale, tra l'altro, è stabilito che la cessione di un'azienda avvenga ad un prezzo in linea con il valore di mercato, con realizzo di plusvalenze che concorrerebbero alla tassazione dei redditi della società cedente in unica soluzione nell'esercizio di realizzo, con utilizzo di perdita fiscale pregressa nei limiti e nei tempi di cui all'art. 102 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che il disavanzo derivante dalla fusione sia allocato ad avviamento con determinazione della quota di avviamento ai sensi dell' <a href="#">art. 7</a> D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

### 12.1. *Vantaggio fiscale ed abuso del diritto*

Il concetto di abuso del diritto non ha ricevuto, dall'ordinamento italiano, una disciplina generale: diversamente dagli altri Stati europei (per esempio la Germania), in Italia il legislatore non ha mai ritenuto necessario procedere alla codificazione di tale principio, ritenendo che non si trattasse di una nozione giuridica, ma di un concetto di natura etica.



Tuttavia il nostro ordinamento prevede alcune norme che consentono di sanzionare comportamenti tesi ad abusare di diritti (artt. 330, 833, 1175, 1375 c.c.), oppure una intera branca del diritto (nello specifico il diritto tributario) assume a suo fondamento un limite nell'autonomia contrattuale, consistente nell'impossibilità di contrarre obbligazioni che, benchè lecite, possano condurre ad elusione e/o evasione dei tributi.

In tal caso il principio del *neminem ledere* assurge a tutela del più generale diritto dello Stato ad ottenere l'esecuzione dell'obbligazione tributaria.

È chiaro, quindi, che si attua l'utilizzo abusivo di un diritto (secondo un costante indirizzo giurisprudenziale e di dottrina) se sono presenti due elementi: uno di carattere soggettivo, *animus nocendi*; l'altro di carattere oggettivo, consistente nell'assenza di utilità dell'azione.

Ma quest'ultimo elemento è necessario solo nel caso di diritti che esulano da quello dello Stato al pagamento dei tributi, per i quali sembra essere basilare il fine diretto all'elusione e/o evasione dell'imposta<sup>17</sup>.

Il fenomeno può, in astratto ma anche concretamente, riguardare anche le cessioni d'azienda, allorché esse siano poste in essere con finalità di *circumventive innovation*, per oltrepassare con *escamotages* e innovativi artifici - anche attraverso operazioni straordinarie concatenate - l'applicazione di normative fiscali, al fine di sottrarre indebitamente materia imponibile.

L'artificiosa e talora astrusa concatenazione di operazioni straordinarie strutturate può essere posta in essere al solo fine di incrementare le asimmetrie informative, confondendo le acque con l'obiettivo di rendere non trasparenti - e quindi difficilmente percepibili - i veri intendimenti di chi ha posto in essere l'operazione.

L'identificazione di fattispecie di abuso del diritto non è - a tutta evidenza - agevole e si scontra non solo con il sopra citato grado di sofisticazione che molte operazioni strutturate non di rado assumono, ma anche con elementari principi di certezza del diritto. L'esistenza di clausole generali antielusive è un potente ed elastico strumento in mano all'Amministrazione finanziaria, se la prospettiva di indagine attinge alla materia fiscale, che può però fatalmente sconfinare con facilità nell'arbitrio ed indeterminatezza.

Un approccio di tipo sostanzialistico alla questione, con un prevalere della sostanza economica sugli aspetti meramente formali, contribuisce a trovare, laddove effettivamente sussistente, la presenza di "valide ragioni economiche" che rappresentano lo strumento più idoneo a contrastare non solo specifiche presunzioni di elusività, riferite ad un *numerus clausus* di fattispecie, ma anche - ove si accolgano più generali principi di abuso del diritto - tipologie assai più ampie di operazioni, tendenzialmente prive di rigidi confini.

In un'ottica pratica, riferita al trattamento fiscale della cessione d'azienda, vale la pena di evidenziare che esso è già di per sé intrinsecamente penalizzante, soprattutto per l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale.

## ***12.2. Conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni***

Alcune recenti pronunce dell'Amministrazione Finanziaria (Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 26/2010 e Commissione Regionale dell'Emilia Romagna n. 53/2010) hanno contestato, sotto il profilo dell'abuso del diritto, alcuni trasferimenti d'azienda organizzati mediante conferimento e successiva cessione delle partecipazioni.

Tali operazioni sono state in passato frequenti, in quanto espressamente "incentivate" dalla previsione dell'art. 176, comma 3, del T.U.I.R., che le ha escluse dall'ambito di applicazione della normativa antielusiva operante nell'ambito delle imposte dirette.

---

<sup>17</sup> Si veda <http://www.altalex.com/index.php?idnot=35653>.

In termini generali, la circolazione di un complesso aziendale può avvenire non solo per diretta cessione, ma anche mediante il ricorso a strumenti alternativi (è la circolazione "indiretta" del complesso aziendale) consistenti essenzialmente:

- a) nella cessione delle partecipazioni della società (società contenitore) che possiede il complesso aziendale medesimo;
- b) nel conferimento del complesso aziendale in una società neo-costituita e successiva cessione delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente nella società conferitaria;
- c) nella scissione della società contenitore in una società beneficiaria, con cessione delle partecipazioni, a seconda dei casi, della società scissa (qualora il complesso aziendale rimanga a quest'ultima) o della società beneficiaria (se il complesso aziendale le è stato trasferito).

Il regime tributario applicabile a queste diverse modalità di circolazione del complesso è diverso, in ragione del differente trattamento riservato dal legislatore al cosiddetto *share deal* (cessione di partecipazioni) rispetto all'*asset deal* (cessione diretta del complesso aziendale). Con riferimento alle imposte indirette, come già rilevato, si rammenta che il conferimento di azienda sconta l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (€ 168), che pure la cessione di partecipazioni sconta l'imposta di registro in misura fissa, mentre la cessione d'azienda è tassata con l'imposta di registro dal 3% al 15%, a seconda dei casi nonché, se vi sono immobili, con le imposte ipotecaria e catastale al 3%.

Secondo lo Studio n. 95/2003 della Commissione Studi Tributarî del Consiglio Nazionale del Notariato *“esistono (...) nel D.P.R. 131/1986 specifiche disposizioni, emanate dal legislatore in relazione a determinate, tassative fattispecie, che portano a tassare alcuni specifici atti senza tener conto della loro esatta qualificazione ed efficacia giuridica (...). Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, non è quindi consentito all'ufficio disconoscere gli effetti del comportamento delle parti, che pongono in essere uno o più negozi per raggiungere, oltre agli effetti tipici di essi, altri effetti indiretti: ciò rientra nell'autonomia negoziale delle parti, oggetto di tutela non solo nella legislazione ordinaria ma, ancor prima, nella carta costituzionale, che tutela la libertà di iniziativa economica privata e pone una precisa riserva di legge nella materia dell'imposizione tributaria”*. E pertanto *“appare assolutamente illegittimo l'operato dell'ufficio che, in mancanza di specifica norma di legge in tal senso, pretenda di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica, presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati – nel sistema dell'imposta di registro, che è 'imposta d'atto' – a distinta ed autonoma imposizione”*.

### **12.3. Avviamento e aziende in perdita**

La giurisprudenza ha nel tempo specificato meglio la nozione di “cessione d'azienda”, anche con riferimento a specifici casi in cui non è agevole stabilire se sussista o meno – al momento della cessione – il necessario collegamento funzionale fra beni ceduti e attività produttiva.

In particolare, come suggerisce Cass., 8362/1992, non è necessario che vi sia l'attuale utilizzo dei beni dell'azienda ceduta, essendo sufficiente la potenzialità e l'idoneità economica dei beni a consentire un'autonoma attività d'impresa.

Pertanto, come sancito da Cass., 4142/1981, le cessioni di aziende inattive, anche se effettuate in sede di liquidazione o in sede fallimentare, rientrano nella fattispecie a condizione che permanga la potenziale attitudine del complesso aziendale a realizzare le finalità economiche a cui è destinato, anche se una parte dei beni è rimasta esclusa dalla cessione.

Alcune sentenze di merito (CTP Milano n. 24/2005) affermano che l'impresa fallita non possiede la qualità di produrre un sovrareddito, cioè un maggior valore che il cedente può ricavare dall'alienazione del complesso aziendale, rispetto al valore dei singoli elementi patrimoniali componenti l'azienda, isolatamente considerati.

### **13 Le rettifiche dell'Amministrazione Finanziaria all'avviamento per la determinazione dell'imposta di registro**

In seguito alla comunicazione di servizio n. 52 del 25 luglio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sugli atti di cessione d'azienda e sul calcolo dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. Tuttavia, la congruità del valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro deve essere riconosciuta anche per l'accertamento ai fini dell'imposizione diretta, di plusvalenze conseguenti alla cessione d'azienda e riferite all'avviamento, di cui all'art. 86 del T.U.I.R.

Da ciò deriva che sotto il profilo delle imposte sui redditi, l'attribuzione all'avviamento di un prezzo di pari entità a quello definito ai fini dell'imposta di registro non potrebbe essere oggetto di contestazione anche in sede di accertamento delle imposte dirette.

Questa trasposizione deriva da due principi enunciati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale in merito all'unitarietà dell'accertamento tributario in caso di applicazione di più tributi.

Con la sentenza n. 2575 del 29 marzo 1990, la Corte di Cassazione ha affermato che non è accettabile il principio in base al quale *"un medesimo bene, in un medesimo momento e contesto [...] possa avere agli effetti fiscali due valori diversi, a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta"*<sup>18</sup>.

Successivamente, sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione con sentenza n. 4117 del 27 settembre 2001, ha sancito la rilevanza, ai fini delle imposte sui redditi, del valore ritenuto congruo ai fini dell'accertamento sull'imposta di registro.

I controlli sul calcolo dell'avviamento sono finalizzati in particolare a verificare la congruità del valore del medesimo, basando i calcoli sulla cosiddetta percentuale di redditività, cioè sulla quantità di valore volta a teorizzare un guadagno. Tuttavia, il legislatore fiscale non fornisce una definizione di avviamento, né fissa criteri e regole puntuali per la sua corretta determinazione.

Relativamente alla componente immobiliare, di sovente oggetto di verifica, il contribuente può precludere all'amministrazione finanziaria tale possibilità, dichiarando, a norma del 4° comma dell'art. 52 del D.P.R. 131/1986, un valore non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori ivi indicati al reddito dominicale per i terreni e al reddito catastale per i fabbricati.

Più in generale, secondo l'articolo 2, 4° comma, D.P.R. n. 460/1996, il valore di avviamento è determinato sulla base *"degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, moltiplicata per 3. La percentuale di redditività non può essere inferiore al rapporto tra il reddito d'impresa e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2 nel caso in cui emergano elementi validamente documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra almeno una seguente situazione:*

---

<sup>18</sup> In senso conforme, Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Norma di comportamento n. 171, ottobre 2008 (in [www.adcmi.it](http://www.adcmi.it)), secondo cui *"in caso di cessione di azienda la definizione di un maggior valore ai fini dell'imposta di registro non assume automatica efficacia ai fini delle imposte dirette"*.

- a) *l'attività sia stata iniziata entro i tre periodi d'imposta precedenti a quello in cui è intervenuto il trasferimento;*
- b) *l'attività non sia stata esercitata, nell'ultimo periodo precedente a quello in cui è intervenuto il trasferimento, per almeno la metà del normale periodo di svolgimento dell'attività stessa;*
- c) *la durata residua del contratto di locazione dei locali, nei quali è svolta l'attività, sia inferiore a dodici mesi”.*

Nella base di calcolo rilevano non solo i ricavi dichiarati, ma anche quelli accertati: infatti, se venissero rettificati i ricavi dichiarati, anche il valore dell'avviamento subirebbe le conseguenze di tale variazione. Si tratta di un tentativo, intrinsecamente arbitrario ma non del tutto irragionevole in quanto a praticità e certezza del diritto, di "catastalizzare" l'avviamento, forfettizzandone la stima, anche al fine di contenere gli annosi contenziosi tra fisco e contribuenti, per i quali questa operazione da sempre costituisce un "classico". Ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 131/1986, l'Amministrazione finanziaria, qualora ritenga che i beni o i diritti abbiano un valore superiore rispetto a quello dichiarato, può procedere alla rettifica degli stessi, liquidando una maggiore imposta con sanzioni e interessi.

Il metodo descritto sopra, basando il calcolo dell'avviamento esclusivamente su elementi reddituali, non tiene conto di tutti gli elementi che rispecchiano la realtà aziendale, quali, ad esempio, le merci, la ditta, la posizione del locale, l'esperienza e l'abilità dei dipendenti e la clientela: tali variabili nel loro complesso costituiscono l'attitudine concreta dell'azienda a produrre utili e di fatto vengono ignorate nella procedura seguita dall'Amministrazione finanziaria.

Si riporta di seguito un esempio contabile di calcolo dell'avviamento in base ai criteri forniti dalla citata comunicazione di servizio n. 53/2003. Supponendo che la società cessionaria abbia dichiarato i seguenti ricavi per gli anni dal 2000 al 2002:

Ricavi 2000	€ 6.327
Ricavi 2001	€ 21.258
Ricavi 2002	€ 48.779
<b>Totale</b>	<b>€ 76.364</b>

La media dei ricavi dichiarati risulta essere pari a:

$$€ 76.364 : 3 = € 25.455$$

Supponendo inoltre che i ricavi dell'anno 2003 (anno in cui si è effettuata la cessione) siano pari a € 58.317, con un reddito pari a € 26.782, la percentuale di redditività, che si ottiene dividendo i ricavi dell'anno per il reddito del medesimo anno, risulta essere pari a:

$$€ 26.782 : € 58.317 = 45,92\%$$

L'avviamento da dichiarare nell'atto di cessione, che si ottiene moltiplicando la percentuale di redditività appena ottenuta per la media dei ricavi dichiarati sopra calcolata e moltiplicando il risultato per tre (per due nei suesposti casi previsti dall'art. 2, 4° comma, D.P.R. n. 460/1996), sarà pertanto:

$$€ 25.455 * 45,92\% = € 11.689$$

$$€ 11.689 * 3 (* 2) = € 35.067 (= € 23.378)$$

## **14 Responsabilità fiscale del cessionario**

In relazione ai debiti fiscali, è prevista una forma particolare di tutela, rafforzativa rispetto a quella prevista per la generalità dei creditori. Infatti, secondo l'art. 14 del D.Lgs. 472/1997, il cessionario è responsabile in solido con il cedente per il pagamento:

- delle imposte (sia dirette che indirette) e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, ancorchè non ancora contestate;
- delle imposte e delle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se relative a violazioni commesse in epoca anteriore.

La responsabilità del cessionario gode comunque del beneficio della preventiva escussione del cedente ed è contenuta nei limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda acquisito, da intendersi come quel valore accertato dall'amministrazione finanziaria ovvero, in mancanza di accertamento, dichiarato dalle parti<sup>19</sup>.

Allo scopo di definire con certezza il perimetro di tali possibili obbligazioni, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Se il certificato è negativo, lo stesso ha pieno effetto liberatorio per il cessionario, il quale non sarà quindi tenuto al pagamento di nessuna imposta afferente all'azienda ceduta che fosse successivamente accertata in capo al cedente. Gli stessi effetti liberatori sono riconosciuti nel caso in cui il certificato non sia rilasciato dall'amministrazione finanziaria entro 40 giorni dalla richiesta.

Per evitare abusi nell'utilizzo di tale procedura, il 4° comma del citato art. 14 del D.Lgs. 472/1997 prevede inoltre che le limitazioni alla responsabilità del cessionario non operano nel caso in cui la cessione dell'azienda sia stata posta in essere con l'intento fraudolento di evitare il pagamento di imposte da parte del cedente<sup>20</sup>.

## **15 Cessione d'azienda e perdite fiscali pregresse**

Ai sensi dell'art. 84, 1° e 2° comma, del T.U.I.R., la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Per le cessioni d'azienda, a differenza delle fusioni e delle scissioni, non è prevista alcuna norma specifica relativa al trasferimento di perdite riportabili.

Si fa dunque riferimento alla norma generale, secondo cui, ai sensi del 3° comma del citato art. 84, non è possibile il riporto delle perdite se il trasferimento d'azienda comporta congiuntamente la modifica dell'attività esercitata e il cambio di controllo. Il divieto non si applica se si supera il test di vitalità economica, disciplinato nel medesimo articolo (e peraltro simile a quello previsto per la fusione).

<sup>19</sup> In tal senso, Circ. Min. n. 180/E del 10 luglio 1998.

<sup>20</sup> La disposizione opera, per espressa previsione normativa, anche nel caso in cui la cessione d'azienda venga formalmente dissimulata attraverso il trasferimento frazionato di singoli beni.

Va comunque verificata l'applicabilità della disposizione antielusiva, ex art. 37 bis del D.P.R. 600/1973.

## 16 Responsabilità per i debiti tributari

Così come per la cessione d'azienda, anche nell'affitto d'azienda risulta rilevante determinare se ed in quale misura l'affittuario possa essere chiamato a rispondere di obbligazioni tributarie sorte in capo al locatore, antecedentemente all'affitto dell'azienda stessa.

Occorre tuttavia rilevare che la disciplina prevista dal D.Lgs. 472/1997, in tema di responsabilità fiscale del cessionario, non considera espressamente l'affitto d'azienda. A ciò si aggiunga che l'abrogazione della L. 4/1929 ha fatto cadere la responsabilità solidale ai fini delle imposte indirette e che il principio di legalità di cui all'art. 3 del predetto D.Lgs. 472/1997 impedisce espressamente l'estensione analogica all'affitto d'azienda delle norme sanzionatorie previste per la cessione d'azienda.

Secondo autorevole dottrina, dunque, l'affittuario può al limite subire soltanto l'esecuzione forzata dei beni aziendali, in quanto terzo possessore dei beni del locatore, ma, per contro, esso non risponde solidalmente con il locatore per le sanzioni tributarie ad esso riconducibili. Il locatore conserva infatti nel proprio patrimonio i beni relativi all'azienda concessa in affitto e ne mantiene la proprietà; il contratto d'affitto non comporta il trasferimento dell'impresa all'affittuario, ma determina una distinzione netta tra le gestione precedente e quella successiva, indipendente dalla prima.

## 17 Successione e donazione dell'azienda

L'imposta sulle donazioni (così come quella sulle successioni *mortis causa*) è stata ripristinata, seguendo di volta in volta logiche ideologiche che poco hanno a che vedere con la certezza del diritto, in sede di conversione del D.L. 262/2006 nella L. 286/2006, a distanza di non molti anni dalla sua precedente abrogazione, a cura della L. 383/2001.

Le aliquote e le franchigie di esenzione applicabili ai fini dell'imposta di donazione sono ora quelle risultanti dal disposto del comma 49 dell'[art. 2](#) del predetto D.L. 262/2006, riepilogate nella tabella seguente:

Tabella 3. – Aliquote e franchigie di esenzione delle imposte sulle successioni e sulle donazioni

Parentela	Aliquote e franchigie di esenzione
Donazioni a favore del coniuge o di parenti in linea retta	<b>aliquota:</b> 4%; <b>franchigia:</b> fino a 1 milione di euro per ciascun donatario.
Donazioni a favore di fratelli o sorelle	<b>aliquota:</b> 6%; <b>franchigia:</b> fino a 100.000 euro per ciascun donatario.
Donazioni a favore di parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado	<b>aliquota:</b> 6%; <b>franchigia:</b> nessuna.
Donazioni a favore di soggetti diversi dai precedenti	<b>aliquota:</b> 8%; <b>franchigia:</b> nessuna.
Donazioni a favore di soggetti portatori di <i>handicap</i> riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104	<b>aliquota:</b> quella applicabile in funzione del grado di parentela o affinità tra donante e donatario; <b>franchigia:</b> fino a 1,5 milioni di euro <sup>21</sup> .

<sup>21</sup> A prescindere dal grado di parentela o affinità tra donante e donatario.



La base imponibile su cui trovano applicazione le aliquote previste ai fini dell'imposta sulle donazioni è rappresentata, ai sensi del comma 49 del D.L. 262/2006, dal “*valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti ...*”.

Nel caso in cui oggetto di donazione sia un complesso aziendale, la quantificazione del valore del medesimo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni, è assunta secondo i medesimi criteri previsti per il caso di successione *mortis causa* (il comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 346/1990, in materia di donazioni, rinvia infatti espressamente a quanto disposto, in materia di successioni, dall'art. 15 del medesimo D.Lgs. 346/1990). Il valore dell'azienda da assumere ai fini dell'imposta sulle donazioni è dunque il “*valore netto contabile*”, ossia il valore risultante dalla sommatoria algebrica delle attività e delle passività aziendali “*indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti*”<sup>22</sup>.

Il riferimento al “valore netto contabile”, cioè in sostanza al “patrimonio netto contabile”, ha consentito di superare, almeno in questo ambito, gli annosi contenziosi sulla stima dell'avviamento reale o presunto, che hanno lungamente contrapposto l'Amministrazione Finanziaria ai donatari, che ora possono ricevere i beni con animo ancor più grato o gli eredi, già in lutto per la scomparsa del *de cuius*.

Vi sono tuttavia alcune eccezioni. Ai sensi del comma 4-ter dell'art. 3 del D.Lgs. 346/1990, i trasferimenti aventi ad oggetto aziende (o rami di esse, nonché quote sociali o azioni) non scontano imposta sulle donazioni (né quella sulla successioni), a condizione che<sup>23</sup>:

- il destinatario del trasferimento sia un discendente del disponente;
- trattandosi di partecipazioni o azioni in S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c.;
- i beneficiari del trasferimento proseguano l'esercizio dell'impresa o detengano il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

Se nell'ambito del complesso aziendale oggetto di donazione sono compresi anche beni o diritti reali immobiliari, su detta componente immobiliare trovano applicazione in misura proporzionale anche le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 347/1990, secondo le aliquote vigenti. Tuttavia, la Ris. Min. n. 341/E del 27 novembre 2007 ha affermato che l'atto con cui il genitore dona ai propri figli la propria azienda (della quale faccia parte un immobile):

---

<sup>22</sup> L'irrelevanza dei cosiddetti “plusvalori latenti” del complesso aziendale donato è ribadita per altro dal disposto della lett. b) del comma 78 dell'art. 1 della citata L. 296/2006, il quale sottolinea che “*resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento*”.

<sup>23</sup> Giova per altro sottolineare che il comma 4-ter dell'art. 3 del D.Lgs. 346/1990 fa espressa menzione del fatto che, in presenza delle predette condizioni, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta sulle donazioni non si applica anche nel caso in cui il trasferimento a titolo gratuito dell'azienda abbia avuto luogo per il tramite di un patto di famiglia, di cui agli artt. 768-ss. c.c.

- è esente da imposta di donazione ai sensi del citato comma 4-ter dell'[art. 3](#) del D.Lgs. 346/1990, alle condizioni ivi precisate;
- non determina l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale;
- comporta la corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'[art. 4](#), lettera b), n. 3), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986.

La predetta Ris. 341/E richiede tuttavia che i donatari, nell'atto di donazione, prestino un'apposita dichiarazione circa la loro volontà di proseguire l'attività d'impresa.

Per quanto concerne invece le imposte dirette, l'art. 58 del T.U.I.R. prevede la neutralità fiscale di tali operazioni, disponendo al 1° comma che la successione e la donazione dell'azienda non costituiscono realizzo delle plusvalenze latenti e non determinano, pertanto, alcuna tassazione ai fini delle imposte sui redditi, semprechè i beni aziendali siano assunti in carico dagli eredi o dai donatari agli stessi valori a cui erano in carico presso il dante causa. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui, entro cinque anni dall'apertura della successione, si sciogla l'eventuale società costituita tra gli eredi e l'azienda resti acquisita ad uno solo di essi<sup>24</sup>.

## **18 Cessione d'azienda e trust**

Mediante il trasferimento di un'azienda in un trust, il disponente trasferisce il complesso aziendale al *trustee* che, ottenendo l'intestazione dell'azienda, la amministra secondo le indicazioni del primo. Per quanto concerne le imposte dirette, quando oggetto di trasferimento è l'intera azienda, ai sensi del 1° comma dell'art. 58 del TUIR, "*il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa*", il trasferimento di un'intera azienda in un trust non costituisce pertanto reddito imponibile.

Con riguardo invece alle imposte indirette, si rammenta che l'atto di istituzione di un trust è soggetto all'imposta fissa di registro (€ 168); per quanto concerne il trasferimento dei beni al trust, l'Amministrazione Finanziaria ritiene applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota al 3% (ex art. 9, tariffa, parte prima, D.P.R. 131/1986), e le imposte ipotecarie e catastali (4%), in caso di trasferimento di beni immobili, ricompresi nell'azienda.

La dottrina, invece, ritiene applicabile l'imposta di registro (e anche le imposte ipotecarie e catastali) in misura fissa.

---

<sup>24</sup> Secondo la Ris. Min. n. 237/E del 18 luglio 2003, l'agevolazione rileva solo se i donatari sono gli eredi, e non anche un'eventuale società costituita fra gli stessi.